

«Il lodo era rozzo, ma le alte cariche hanno bisogno dell'immunità»

Intervista ad Augusto Barbera di Edoardo Petti

«La sentenza della Corte Costituzionale mi sembra corretta. Attendo naturalmente di conoscerne le motivazioni. La Consulta ha colto un problema reale, la garanzia della tutela per le principali cariche dello Stato. E ha affermato la necessità di modificarne profondamente la forma». Il costituzionalista Augusto Barbera esprime la sua valutazione della decisione della Consulta che ha bocciato il lodo Alfano per violazione degli articoli 138 e sulla Costituzione. E ne spiega le ragioni.

Come giudica la sentenza?

Rilevo un elemento molto significativo: la Corte ha stabilito la priorità di una legge costituzionale di tutela per le più alte funzioni pubbliche. Pertanto il ricorso all'articolo 138 della Carta assorbirebbe lo stesso articolo 3, che sancisce il principio di eguaglianza dei cittadini. In altre parole, se fosse disciplinata attraverso una norma costituzionale, quella protezione giuridica non violerebbe il valore dell'eguaglianza. Rimarco tuttavia una contraddizione.

Quale?

Mi chiedo perché la Consulta non abbia fatto riferimento all'articolo 138 nella decisione del 2004 con cui negò la validità del lodo Schifani. Sono cambiati undici giudici da allora, ma quella sentenza rimane per questo aspetto un mistero che probabilmente ha fuorviato gli stessi autori della nuova norma, i quali hanno rinunciato a scrivere una legge di rango costituzionale.

Lei ha affermato che una simile tutela non sarebbe avulsa dal resto della nostra Costituzione.

Il nostro ordinamento già prevede per i titolari di organismi costituzionali diverse deroghe al principio di eguaglianza. Ricordo l'articolo 68 della Carta, sull'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari e sulla necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza per l'arresto, la perquisizione e il sequestro della corrispondenza. Poi l'articolo 90, che dichiara l'irresponsabilità del Capo dello Stato per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, e l'articolo 96, che impone il via libera parlamentare per i procedimenti sui reati compiuti dal premier e dai ministri nell'esercizio loro funzioni. Non dimentichiamo neanche la legge costituzionale numero 1 del 1948, che stabilisce l'autorizzazione a procedere da parte della Consulta per i reati per i quali potrebbero essere perseguiti i suoi stessi membri.

Quindi il problema è fondato.

Guardi, è sgradevole una legge "ad personam" come il lodo Alfano, ma non si può negare la necessità di una tutela dei titolari delle maggiori funzioni istituzionali. Penso in particolare al Presidente della Repubblica in relazione ai reati compiuti al di fuori del proprio mandato - rammentiamo le gravi tensioni provocate da un'iniziativa giudiziaria nei confronti di Scalfaro quando era al Quirinale - e al capo del Governo. Al contrario, non vedo la necessità di una simile protezione per i presidenti delle Camere.

Quale può essere allora la soluzione più efficace?

Penso a una norma costituzionale che, superando il meccanismo semplicistico e rozzo del lodo

Alfano, preveda un intervento, una richiesta parlamentare mirata volta alla sospensione del procedimento penale. L'articolo 96 del nostro ordinamento stabilisce tra l'altro un meccanismo analogo per i reati dei membri del Governo nell'esercizio delle loro funzioni. D'altro canto in Germania o in Spagna esiste ancora il regime dell'autorizzazione a procedere per i parlamentari, fra i quali è compreso anche il primo ministro. Non voglio a questo proposito negare la validità della riforma dell'istituto dell'immunità parlamentare italiano compiuta nel 1993.